

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. IV  
N. 137

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

CONTRO IL DEPUTATO

**L I M A**

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 324 DEL CODICE PENALE (INTERESSE PRIVATO IN ATTO DI UFFICIO)

TRASMESSA DAL MINISTRO AD INTERIM DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(COLOMBO EMILIO)

*il 1° aprile 1971*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati*

*Roma*

Roma, 30 marzo 1971.

Il Procuratore della Repubblica in Palermo ha iniziato procedimento penale contro lo onorevole Lima Salvatore per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Palermo con gli atti del procedimento (fascicolo n. 8191/70 della Procura di Palermo).

*Il Ministro*

COLOMBO EMILIO

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati*

*Roma*

Palermo, 22 febbraio 1971.

Su tre rapporti di data rispettivamente 16 giugno e 10 e 14 agosto 1970, sottoscritti dal prefetto Pirelli, commissario governativo

al mercato ortofrutticolo all'ingrosso della città di Palermo, e trasmessi a quest'ufficio, il primo, per indagini, dal procuratore generale della Repubblica in sede, al quale era stato inviato dall'assessore regionale per l'industria e il commercio, il secondo, a norma dell'articolo 2 del codice di procedura penale, dal Pirelli e il terzo, indicato come copia della relazione conclusiva diretta al sindaco e ad altre autorità, dallo stesso Pirelli, si è istituito, dopo il compimento di complessi accertamenti preliminari, procedimento penale contro varie persone che in tempi diversi esercitarono nella città l'ufficio di sindaco o gli uffici di assessore comunale all'annona o al patrimonio o di direttore del mercato o di presidente della camera di commercio, industria e agricoltura e contro molti altri, concessionari di posteggi di vendita nel mercato.

I fatti esposti dal denunziante, fuorché pochi, integranti gli estremi del reato di omissione di atti di ufficio o di quello di violenza privata, sono stati riportati allo schema di cui all'articolo 324 del codice penale: ai sindaci che si sono succeduti dal 1° novembre 1961, data dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di mercato, fino ad oggi, agli assessori comunali ed ai direttori del mercato sono stati imputati, infatti, molti delitti di interesse privato in atti d'ufficio, commessi in

concorso con concessionari di posteggi di vendita.

Uno dei quattro sindaci incriminati è Lima Salvatore di Vincenzo nato in Palermo il 23 febbraio 1928, al quale è stato addebitato il fatto di avere, nei due periodi di esercizio del suo ufficio — cioè dal 1° novembre 1961 al 27 gennaio 1963 e dal 27 gennaio 1965 al 7 giugno 1966 — in concorso con 45 concessionari, e per favorirli, preso interesse privato in atti dell'amministrazione comunale alla quale era preposto, omettendo, in violazione dell'articolo 31, n. 6, del regolamento di mercato del 23 settembre 1960 approvato dal prefetto di Palermo il 29 agosto 1961 e ratificato dall'assessore regionale per l'industria e il commercio con decreto del 30 ottobre 1961, di promuovere i provvedimenti necessari a dichiarare revocata l'assegnazione dei posteggi nei confronti degli stessi concessionari a causa di morosità, protrattasi dal 1955 al 1970, nel pagamento delle somme dovute da ognuno per canoni d'affitto relativi agli anni 1955 e 1956 e fissate in complessive lire 10.500.000 con deliberazione della giunta comunale del 2 ottobre 1956.

Nel corso degli accertamenti preliminari sono emersi nei confronti del Lima elementi rilevanti, tra i quali, in particolare, la cir-

costanza che egli era a conoscenza dell'ostinato inadempimento dei concessionari e l'altra che, alle insistenze degli stessi, finì col promettere di esentarli dal pagamento e, di più, si fece al riguardo promotore di una deliberazione adottata dalla giunta comunale il 7 settembre 1960, annullata, poi, dalla commissione provinciale di controllo sia perché contrastante con la precedente deliberazione del 26 luglio 1960 con la quale si era stabilito, a voti unanimi, di istituire giudizio civile contro i morosi sia perché non si ritenne dimostrata la necessità dell'assunzione da parte della giunta comunale, per l'urgenza, dei poteri del consiglio: essendo, quindi, legittimo l'inizio dell'azione penale, chiedo, a norma dell'articolo 15 del codice di procedura penale, che cotesta onorevole Camera voglia dare l'autorizzazione a procedere contro l'imputato, investito, in atto, del mandato parlamentare.

Allego gli atti di rito, copia dei tre rapporti surrichiamati, copia della dichiarazione resa dal prefetto Pirelli, per la parte riguardante anche il Lima, copia della dichiarazione resa dal commissario di pubblica sicurezza Angelo Musumeci e il verbale contenente la dichiarazione del Lima.

*Il Procuratore della Repubblica*